



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI - VICENZA

**Regolamento
per il servizio di agevolazioni agli iscritti
all'Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
di Vicenza**

(Approvato nella Seduta di Consiglio del 3 giugno 2026)

Premessa:

Il Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Vicenza, in relazione ai compiti istituzionali svolti nell'interesse degli Iscritti, ritiene di regolamentare l'adesione alle proposte di agevolazione per gli Iscritti formulate da Terzi, secondo le seguenti linee guida:

Art. 1
(oggetto)

L'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Vicenza prenderà in considerazione le proposte di agevolazione aventi ad oggetto attività e servizi utili sia nello svolgimento della professione che nella vita privata (anche ad essa prettamente inerente), quanto a prezzi e/o condizioni che, a insindacabile giudizio del medesimo Ordine, saranno ritenute di favore e riservate esclusivamente agli Iscritti nell'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Vicenza.

Art. 2
(Requisiti)

Possono presentare proposte di agevolazione per gli Iscritti all'Ordine i singoli operatori economici in possesso dei seguenti requisiti:

- iscrizione al Registro della C.C.I.A.A. o presso organismo equipollente
- che non si trovano in stato di liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta, di concordato preventivo con finalità liquidatoria secondo quanto previsto Decreto Legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 o nei cui riguardi non sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- nei cui confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione o di una delle cause ostative previste o delle misure di prevenzione personali o patrimoniali previste all'art. 80, comma 1, lettera b) del Codice dei contratti pubblici (D. Lgs. 36/2023);
- nei cui confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale;
- che non hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto l'art. 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55: l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;
- che non hanno utilizzato forme di comunicazione e pubblicità lesivi per la professione di commercialista;
- che non hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
- che non hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti.
- che non hanno commesso violazioni gravi definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti.
- che non si sono avvalsi di piani individuali di emersione del lavoro sommerso di cui alla L. 383/2001 oppure che non si sono avvalsi di piani individuali di emersione del lavoro sommerso di cui alla L. 383/2001 ma con periodo di emersione concluso;
- di essere a piena conoscenza delle disposizioni inerenti la presente tematica e di approvarne incondizionatamente il contenuto;
- di autorizzare l'Ordine al trattamento dei dati ai sensi del Regolamento europeo GDPR (UE 2016/679), per le finalità connesse alla procedura e per la successiva stipulazione e gestione del contratto;
- che presentino una proposta che abbia i caratteri di esclusività per le condizioni applicate solo agli iscritti dell'ODCEC Vicenza

Art. 3

(Presentazione della proposta e documentazione)

Qualunque operatore economico che intenda proporre all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Vicenza una proposta di agevolazioni per gli Iscritti, nell'ambito di competenza territoriale dell'Ordine (Vicenza e Provincia) dovrà presentare la propria proposta mediante la compilazione di:

- modulo di proposta da stampare su carta intestata
- Allegato A: modulo di proposta di agevolazioni agli iscritti dipendenti
- Allegato B: dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
- Allegato C: modulo per il rinnovo dell'agevolazione (da inviare solo nel momento del rinnovo)
- documento di identità del legale rappresentante/titolare
- visura camerale

da inviarsi all'indirizzo di posta elettronica: ordine@odc.vicenza.it

Art. 3

(Durata)

Salvo diversi accordi tra le parti per i particolari servizi offerti (es. cure mediche, cultura, benessere e servizi professionali), la durata dell'accordo viene indicata, senza la possibilità di tacito rinnovo, nel termine di anni 1 (uno) prorogabile su richiesta dell'operatore proponente, entro il 1° dicembre di ogni anno, confermando l'assenza di variazioni rispetto a quanto precedentemente ed originariamente dichiarato. L'Ordine si riserva il diritto di revocare in qualsiasi momento la convenzione, senza possibilità di alcuna rivendicazione di natura economica e/o patrimoniale da parte dell'operatore economico;

Art. 4

(Efficacia)

Nessuna proposta di agevolazione per gli Iscritti potrà ritenersi efficace e valida se non accompagnata dall'intera documentazione richiesta, compilata in ogni sua parte. L'Ordine si riserva la facoltà di richiedere in qualunque momento all'operatore economico prova documentale delle circostanze dichiarate nella domanda e nella dichiarazione sostitutiva al fine di accertarne la veridicità, anche mediante verifiche a campione.

Art. 5

(Comunicazione)

agli Iscritti verrà data notizia dell'esistenza delle agevolazioni sottoscritte. - Ogni convenzione viene inserita - con modalità e tempistiche che l'Ordine stabilirà a propria totale discrezione - sul sito internet istituzionale dell'Ordine, nella dedicata sezione. Si precisa che l'inserimento in tali spazi potrà essere, in qualunque momento e senza alcuna motivazione, sospeso o cancellato ad insindacabile giudizio del Consiglio dell'Ordine.

Art. 6

(Oneri)

L'Ordine non dovrà, in alcun caso, sostenere oneri per la stipula o la pubblicazione della proposta di agevolazione. L'Ordine potrà procedere, a proprio insindacabile giudizio alla cancellazione della proposta di agevolazione dal sito e in automatico

In nessun caso l'operatore economico proponente l'agevolazione è autorizzato ad inviare mail pubblicitarie agli Iscritti dell'Ordine per illustrare la proposta agevolativa, se non previo consenso scritto ai sensi della normativa per la tutela dei dati personali.

Art. 7

(Disposizioni finali)

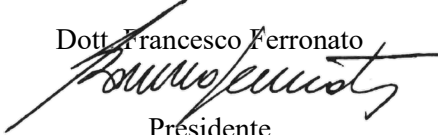
L'Ordine si riserva la facoltà di modificare e/o integrare le disposizioni riportate nel presente regolamento nell'interesse pubblico dell'Ordine e degli iscritti.

Ar. 8
(Decorrenza effetti)

Gli effetti del presente Regolamento decorrono dalla data di adozione da parte del Consiglio dell'Ordine. Il Regolamento verrà pubblicato sul sito web dell'Ordine.

Vicenza, 3 giugno 2026



Dott. Francesco Ferronato

Presidente
del Consiglio dell'Ordine

(firmato digitalmente ai sensi dell'art. 23 ter, comma 3 del D.lgs 7 marzo 2005 n. 82)